

**SERVIZIO FISCALE**

**CIRCOLARE N. 68 – DEL 26.09.2019**

**PROPOSTA DI CLAUSOLA STATUTARIA PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE LEGALE NELLE COOPERATIVE MODELLO S.R.L.**

Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 56 del 31/07/2019 - riguardante l'illustrazione delle novità sull'obbligo dell'Organo di controllo/revisore legale nelle cooperative modello s.r.l. - per comunicare che, nelle more dell'aggiornamento complessivo e della conseguente pubblicazione del nuovo Facsimile ICN dello Statuto di cooperativa modello s.r.l. generico (che avverrà a breve), Vi proponiamo la specifica clausola statutaria inerente alla nomina dell'Organo di controllo/revisione legale nelle cooperative modello S.r.l., che abbiamo elaborato in collaborazione con il Servizio Legislativo-Legale-Fiscale di Confcooperative:

**ART. ... (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE)**

*L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.*

*Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.*

*Si applica l'art. 2477 c.c.*

**RIEPILOGO DELLE OPZIONI ADOTTABILI DALLE COOPERATIVE MODELLO S.R.L. NEL CASO DI OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO/REVISIONE LEGALE**

A maggiore chiarimento di quanto evidenziato nella nostra precedente Circolare n. 56/2019 al paragrafo 3), al fine di fugare definitivamente eventuali dubbi che possano ancora persistere, precisiamo che, tra le varie opzioni alternative adottabili dalle cooperative modello s.r.l., oltre a quella di nominare l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), con affidamento o meno allo stesso anche dell'incarico di revisione legale, sussiste quella di **nominare il SOLO revisore legale.**

In tale ipotesi:

- il soggetto incaricato di esercitare la revisione legale sarà un soggetto esterno (e non un "organo" sociale della cooperativa),
- potrà trattarsi di un revisore singolo, ovvero di una società di revisione legale, ex art. 2409-bis C.C.

- potrà svolgere esclusivamente la funzione di controllo contabile ex art. 2409-bis C.C., poiché l'attività di vigilanza a norma dell'art. 2403 C.C. (cd. "controllo sulla gestione") è riservata per legge unicamente all'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico).

Riepiloghiamo dunque di seguito le **5 scelte alternative**, che possono essere legittimamente assunte dalle cooperative modello s.r.l., nel caso in cui ricorra per esse l'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore legale in base al nuovo art. 2477 C.C.:

- 1) Nomina del Collegio sindacale**, cui affidare - oltre al controllo sulla gestione, che è di legge - anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci siano revisori legali dei conti, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali);
- 2) Nomina del Sindaco unico**, cui affidare - oltre al controllo sulla gestione, che è di legge - anche la revisione legale dei conti (qualora tale soggetto sia revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro);
- 3) Nomina del Collegio sindacale** che svolge solo il controllo sulla gestione + **Nomina di un revisore (o di una società di revisione)** che svolge la revisione legale dei conti;
- 4) Nomina del Sindaco unico** che svolge solo il controllo sulla gestione + **Nomina di un revisore (o di una società di revisione)** che svolge la revisione legale dei conti;
- 5) Nomina di un revisore legale dei conti (o di una società di revisione)**, che svolge solo la revisione legale dei conti.

IL DIRETTORE  
Rag. Giuseppe Battistello

